



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.**

sugli argomenti al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, e al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, convocata per il giorno 8 gennaio 2025, in unica convocazione (l'“**Assemblea**”).

Sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 29 aprile 2024 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“**ICF**” o la “**Società**”) per illustrare e sottoporre all'Assemblea la richiesta di (i) revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvata dall'Assemblea dei soci della Società in data 29 aprile 2024 per la parte ad oggi non ancora eseguita e (ii) richiedere una nuova autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni ordinarie ICF con ISIN IT0005416281 (le “**Azioni ICF**”) ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di Azioni ICF, oggetto della presente Relazione, si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- (a) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;
- (b) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato;
- (c) offrire agli Azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento;
- (d) favorire la crescita dell'utile per Azione ICF per effetto dell'annullamento delle Azioni ICF acquistate come meglio precisato nella relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta straordinaria.

In particolare, la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, come meglio specificato nel seguito, è funzionale all'acquisto di massime n. 835.504 Azioni ICF (pari al 12,39% del capitale sociale della Società) mediante attribuzione a tutti gli Azionisti possessori di Azioni ICF e in proporzione alle Azioni ICF da questi possedute, di un diritto di vendita con codice ISIN IT0005628745 (il “**Diritto di Vendita**”) ogni n. 1 Azione ICF detenuta alla data del 14 gennaio 2025 (*record date*) (l’“**Opzione di Vendita**”) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. d) del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), stabilendo che:

- (i) il Diritto di Vendita attribuisce a ciascun Azionista il diritto di vendere alla Società n. 1 Azione ICF ogni n. 8 Diritti di Vendita posseduti. L'assegnazione del Diritto di Vendita avviene con arrotondamento per difetto all'unità;
- (ii) il prezzo per la compravendita di ciascuna Azione ICF per cui è stato esercitato il Diritto di Vendita sarà pari a Euro 5,85 (il “**Corrispettivo Unitario**”);
- (iii) lo stacco della cedola n. 5 avverrà in data 13 gennaio 2025, giorno a decorrere dal quale le Azioni ICF tratteranno prive del Diritto di Vendita (*ex date*);
- (iv) i Diritti di Vendita potranno essere esercitati dagli Azionisti nel periodo dal 13 gennaio 2025 al 24 gennaio 2025 (estremi compresi);
- (v) i Diritti di Vendita non sono negoziabili né trasferibili;
- (vi) il trasferimento e il pagamento del Corrispettivo Unitario per ciascuna Azione ICF venduta avverranno il 29 gennaio 2025 per il tramite degli intermediari depositari.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto non è finalizzata alla revoca delle Azioni ICF dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. né è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società.

B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione stesso ad acquistare Azioni ICF (interamente liberate e libere da qualsivoglia vincolo), in una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a massimo n. 1.242.820 Azioni ICF, pari al 18,44% del capitale sociale e, in particolare:

- (a) sino a massimo n. 835.504 Azioni ICF, pari al 12,39% del capitale sociale, tramite l'Opzione di Vendita; e
- (b) per le restanti Azioni ICF sino a concorrenza del suddetto numero massimo complessivo (n. 1.242.820 Azioni ICF), secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti, come meglio dettagliato al paragrafo F della presente Relazione.

Con riguardo all'Opzione di Vendita si precisa che il Diritto di Vendita attribuisce a ciascun Azionista il diritto di vendere alla Società n. 1 Azione ICF ogni n. 8 Diritti di Vendita posseduti.

Dal momento che il numero massimo di Azioni ICF oggetto dell'Opzione di Vendita corrisponde al numero massimo di Azioni ICF che possono essere vendute alla Società a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita, non troverà applicazione alcun meccanismo di riparto tra gli Azionisti che hanno esercitato il Diritto di Vendita in quanto le Azioni ICF che possono essere vendute alla Società a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita non potranno in alcun modo essere superiori al quantitativo massimo di Azioni ICF oggetto dell'Opzione di Vendita.

Si precisa altresì che la Società non si avvarrà dell'utilizzo di strumenti derivati.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1, cod. civ. – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi o annullamento) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. “*revolving*”), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili.

In caso di disposizione o annullamento, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto nei limiti deliberati e fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

C. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, primo e terzo comma cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3 cod. civ. il valore nominale delle Azioni ICF acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalle società da questa controllate.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale sottoscritto e interamente versato della Società è pari a Euro 38.000.000,00, diviso in n. 6.741.216 Azioni ICF, prive di indicazione del valore nominale.

Si precisa che in data odierna, la Società possiede n. 57.180 azioni proprie.

L'esborso massimo di acquisto per l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione è fissato in Euro 10.000.000, di cui massimi Euro 4.887.702 per gli acquisti tramite l'Opzione di Vendita.

Considerato che (i) in caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Vendita e nei limiti del numero di Azioni ICF che dovessero residuare in virtù della presente proposta di autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione, sussistendone i presupposti, potrà effettuare gli acquisti delle Azioni ICF per le quali non sono stati esercitati i Diritti di Vendita con le modalità di cui al paragrafo B *sub* lett. (b) e (ii) il numero definitivo delle Azioni ICF che verranno acquistate *sub* paragrafo B, lett. (a) della presente Relazione sarà determinato ad esito dell'Opzione di Vendita, in funzione dei Diritti di Opzione esercitati, il numero massimo di Azioni ICF che potranno essere acquistate con le modalità *sub* paragrafo B, lett. (b) della presente Relazione - fermo restando naturalmente il sopra indicato esborso massimo complessivo cui si riferisce l'autorizzazione richiesta (pari a Euro 10.000.000) - sarà determinato solo ad esito dell'esercizio dei Diritti di Opzione.

A questo riguardo il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e potrà riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Per consentire le verifiche sulle società controllate, ove esistenti, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di Azioni ICF effettuato ai sensi dell'art. 2359-*bis* cod. civ.

D. Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ. e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare.

Fermi restando gli acquisti tramite l'Opzione di Vendita *sub* paragrafo B, lett. (a) della presente Relazione che saranno disciplinati dalla relativa procedura come determinata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme applicabili, il Consiglio di Amministrazione, nell'arco del suddetto periodo, potrà

procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, secondo quanto liberamente determinato dallo stesso, nel rispetto delle norme applicabili.

Fatta eccezione per l'ipotesi di annullamento delle azioni proprie per cui si rinvia alla relativa relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta straordinaria, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio è richiesta senza limite temporale, in ragione dell'assenza di limiti in tal senso nelle vigenti disposizioni di legge e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali.

E. Corrispettivo

Con riferimento agli acquisti tramite l'Opzione di Vendita *sub* paragrafo B, lett. (a) della presente Relazione, il corrispettivo per ciascuna Azione ICF acquistata a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita sarà pari a Euro 5,85 e pertanto, come riportato al paragrafo C della presente Relazione, per un controvalore complessivo massimo di Euro 4.887.702.

Il Corrispettivo Unitario incorpora un premio del 32,2% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni ICF registrato il 16 dicembre 2024 (ossia l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato dell'Opzione di Vendita), nonché un premio del 32,3%, 32,6%, 31,3% e del 31% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni ICF rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori alla data del 16 dicembre 2024.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà per cassa.

Con riferimento agli acquisti *sub* paragrafo B, lett. (b) della presente Relazione, il prezzo di acquisto delle Azioni ICF sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Per completezza, si precisa che, come indicato al paragrafo B della presente Relazione, in caso di mancato integrale esercizio dell'Opzione di Vendita, nei limiti del numero di Azioni ICF che dovessero residuare in virtù della presente proposta di autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione, sussistendone i presupposti, potrà effettuare gli acquisti di tali Azioni ICF con le modalità *sub* paragrafo B, lett. (b) della presente Relazione, al prezzo di acquisto determinato come sopra per gli acquisti effettuati con quest'ultima modalità.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle Azioni ICF nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

F. Modalità di esecuzione delle operazioni

Gli acquisti di azioni proprie *sub* paragrafo B, lett. (a) della presente Relazione saranno effettuati mediante l'Opzione di Vendita in conformità alle disposizioni di cui all'art. 144-*bis*, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti.

Con riferimento agli acquisti *sub* paragrafo B, lett. (b) della presente Relazione (tra cui rientrano, come sopra esposto anche gli acquisti delle eventuali Azioni ICF in caso di mancato integrale esercizio dell'Opzione di Vendita), in considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite di offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan per il tramite di un intermediario in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti, al quale verrà conferito il relativo incarico dal Consiglio di Amministrazione, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

Per quanto riguarda modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo della Società e pertanto con superamento dei limiti di prezzo delle Azioni ICF oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra. Infine, gli atti dispositivi delle Azioni ICF potranno essere effettuati anche per annullamento delle Azioni ICF acquistate, nei limiti fissati dalla delibera di approvazione sottoposta all'odierna Assemblea Straordinaria alla cui relazione si rinvia.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth

Milan gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Per quanto riguarda eventuali operazioni di annullamento delle azioni proprie acquistate in forza della presente autorizzazione, si rinvia alla relazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta straordinaria, riportata qui di seguito.

G. Informazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

Si ricorda che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 T.U.F. ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui all'articolo 106 T.U.F. consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. *whitewash*).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 T.U.F.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-*bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 T.U.F. le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* T.U.F.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera

“L'Assemblea degli azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

delibera

- 1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024;*
- 2. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore in carica, con ampia facoltà di subdelega, a compiere operazioni di acquisto di azioni proprie, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, ai fini di: (i) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali*

si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanzia straordinaria e/ o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società; (ii) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio sopra indicato); (iii) offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento; (iv) favorire la crescita dell'utile per azione per effetto dell'annullamento delle azioni acquistate, stabilendo che:

- (a) potranno essere acquistate azioni ICF (interamente liberate e libere da qualsivoglia vincolo), in una o più volte ed anche per tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a massimo n. 1.242.820 azioni (proprie), pari al 18,44% del capitale sociale (tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate e fermo restando che le azioni acquistate non potranno rappresentare più della quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalle società da questa controllate) e, in particolare:
- (i) sino a massimo n. 835.504 azioni ICF, tramite un'opzione di vendita (l'“**Opzione di Vendita**”) con attribuzione a tutti gli Azionisti possessori di azioni ICF e in proporzione alle azioni ICF da questi possedute, di un diritto di vendita con codice ISIN IT0005628745 ogni n. 1 azione ICF detenuta alla data del 14 gennaio 2025 (record date) che attribuisce a ciascun Azionista il diritto di vendere alla Società n. 1 azione ICF ogni n. 8 diritti di vendita posseduti;
- (ii) per le restanti azioni ICF sino a concorrenza del suddetto numero massimo complessivo (n. 1.242.820 azioni), nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ivi inclusi acquisti in blocco o con modalità di asta, tra cui l'asta c.d. “olandese”), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare; con la precisazione che in caso di mancato integrale esercizio dell'Opzione di Vendita e nei limiti del numero di azioni che dovessero residuare in virtù della presente autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione, sussistendone i presupposti, potrà effettuare gli acquisti delle predette azioni proprie con le modalità di cui alla presente lett. (ii);
- (b) il corrispettivo delle azioni ICF oggetto dell'Opzione di Vendita sia pari a Euro 5,85 per ogni azione ICF venduta a seguito dell'esercizio del diritto di vendita, quindi per un controvalore complessivo massimo di Euro 4.887.702 e il corrispettivo per ogni azione ICF acquistata con le modalità di cui alla precedente paragrafo (a) (ii) sia individuato di volta in volta ma, in ogni caso, non sia inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto, fermo restando un esborso massimo complessivo di acquisto per l'intera operazione per la quale si richiede l'autorizzazione (i.e., cumulativamente per gli acquisti di cui alla precedente paragrafo (a), (i) e (ii) del presente punto di delibera) di Euro 10.000.000,
- (c) la durata dell'autorizzazione sia pari a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera;
- (d) l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, debba essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

- (e) possano essere acquistate solo azioni ICF interamente liberate;
3. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore in carica, con ampia facoltà di subdelega affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore in carica, il potere di stabilire i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni ICF e/o delle prospettive di sviluppo della Società ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;
 4. di conferire a sopra menzionati mandatarî il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili”.

Sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

2. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso, previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi azionisti,

la presente Relazione è stata redatta per illustrare e sottoporre all'Assemblea l'esigenza di conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024 - 2026 previa cessazione anticipata dell'attuale incarico conferito dall'Assemblea del 28 aprile 2023 a KPMG S.p.A. per il periodo 2023-2031 (e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2031).

La presente Relazione viene pertanto redatta anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/2010, consolidato dal D. Lgs. n. 135/2016 e del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 con riferimento alla cessazione anticipata del suddetto incarico.

Come noto, la Società si qualifica quale “emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante” ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

In considerazione della predetta qualifica di ICF quale “emittente con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”, il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'Assemblea dei soci del 28 aprile 2023 aveva conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti a KPMG S.p.A. per il periodo novennale 2023-2031 (e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2031). A tale data, infatti, l'art. 19-bis, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 includeva gli “emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” tra gli “enti sottoposti a regime intermedio” ai fini della revisione legale, che conseguentemente comportava l'applicazione agli stessi delle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 39/2010, tra cui la durata novennale dell'incarico.

In data 27 marzo 2024 è entrata in vigore la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la cd. “**Legge Capitali**”) che ha, *inter alia*, abrogato la lettera (a) del predetto art. 19-bis, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, che includeva gli “emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” tra gli “enti sottoposti a regime

intermedio” ai fini della revisione legale (e conseguentemente comportava l’applicazione agli stessi delle previsioni di cui all’art. 17 del D. Lgs 39/2010, tra cui la durata novennale dell’incarico).

A far data dall’entrata in vigore della Legge Capitali, la Società, quale “*emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante*”, non è, quindi, più qualificabile “*ente sottoposto a regime intermedio*”, con conseguente disapplicazione alla stessa del predetto art. 17 del D. Lgs 39/2010.

Alla Società trova così applicazione quanto previsto al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, il quale dispone che “*ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1*” [i.e. “*L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione*”, applicabile agli “*enti sottoposti a regime intermedio*”] “*l’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico*”.

In ragione di quanto precede e a seguito degli opportuni approfondimenti che hanno visto coinvolto anche il Collegio Sindacale, la Società ritiene opportuno allineare la durata dell’incarico di revisione legale al rinnovato quadro normativo attraverso la risoluzione consensuale in via anticipata – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 261/2012 – dell’incarico di revisione legale attualmente in essere con KPMG S.p.A. e quindi provvedere a conferire un nuovo incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

In tal senso, il Consiglio di Amministrazione della Società, condividendo preventivamente con il proprio Collegio Sindacale la scelta, ha richiesto a KPMG S.p.A. la disponibilità a procedere alla risoluzione consensuale anticipata del vigente incarico di revisione e KPMG S.p.A. ha confermato la propria disponibilità di voler addivenire per le ragioni sopra esposte alla risoluzione consensuale anticipata del predetto incarico ed ha fornito alla Società le proprie osservazioni sulla cessazione della propria attività, previste dall’art. 7 del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 261/2012, da sottoporre al Collegio Sindacale e all’Assemblea.

La Società ha quindi ricevuto da KPMG S.p.A. una nuova proposta di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 che riflette sostanzialmente gli stessi termini della proposta che era stata già esaminata dal Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea del 28 aprile 2023 e in tale sede approvata dagli Azionisti, fatta eccezione per i termini economici migliorativi per la Società e naturalmente per la durata.

Il Collegio Sindacale, preso atto della risoluzione consensuale e delle osservazioni proposte ex art. 7 del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 261/2012, ha quindi espresso il proprio parere favorevole alla risoluzione consensuale del rapporto attualmente in essere con KPMG S.p.A. e - considerando che la predetta risoluzione consegue meramente a un adeguamento normativo e la nuova proposta sottoposta da KPMG S.p.A. riflette sostanzialmente gli stessi termini della proposta che era stata già esaminata e selezionata tra le altre proposte presentate in occasione dell’Assemblea del 28 aprile 2023 (fatta eccezione per i termini economici migliorativi per la Società e naturalmente per la durata) - ha formulato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, la propria proposta motivata, da sottoporre all’Assemblea, circa il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2024-2026 sempre a KPMG S.p.A. e ciò attesa la necessità di salvaguardare l’avviamento costruito nella fase di *startup* della relazione professionale, quanto ad efficienza dei processi e coordinamento delle funzioni aziendali preposte. Per maggiore esaustività, si rinvia alla proposta motivata del Collegio Sindacale che si allega alla presente relazione illustrativa.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottolinea di non avere ulteriori osservazioni in merito alla cessazione dell’incarico novennale a KPMG S.p.A. in considerazione della circostanza per cui (i) la risoluzione anticipata del mandato avviene in via consensuale tra le parti e

la motivazione alla base della stessa risulta essere unicamente l'adeguamento al sopra esposto cambiamento della normativa applicabile alla Società ad esito dell'entrata in vigore della Legge Capitali e (ii) in sostanziale contestualità con la delibera di cessazione anticipata, l'Assemblea sarà chiamata a conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti e, pertanto, con piena tutela per la Società e gli Azionisti.

Per quanto concerne il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti, il Consiglio di Amministrazione condividendo le motivazioni esposte dal Collegio Sindacale, sottopone all'Assemblea la proposta formulata dal Collegio Sindacale – allegata alla presente Relazione - di conferire nuovamente l'incarico di revisione legale dei conti della Società a KPMG S.P.A. (società di primario *standing* internazionale), per la durata di 3 esercizi e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026, attribuendole un corrispettivo annuo per l'incarico pari a Euro 45.000,00.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea degli azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *preso atto della disponibilità della società di revisione KPMG S.p.A. di addivenire alla risoluzione consensuale del mandato novennale in corso, a valere dalla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto delle osservazioni rese da KPMG S.p.A. sulla cessazione della propria attività di revisione e del relativo parere dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012;*
- *preso atto della proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,*

delibera

1. *di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. per il periodo 2023-2031 con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023;*
2. *di conferire alla società di revisione KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2024-2026, nei termini ed alle condizioni anche economici dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore in carica, con ampia facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti che precedono, ivi inclusi i poteri di addivenire alla risoluzione dell'incarico attualmente in essere con KPMG S.p.A., porre in essere tutte le comunicazioni richieste dalla normativa applicabile e connesse a tale risoluzione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie e/o opportune”.*

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Egregi azionisti,

la presente Relazione è stata redatta per illustrare e sottoporre all'Assemblea l'esigenza di (i) annullare, senza riduzione del capitale sociale, in tutto o in parte, le azioni proprie già in portafoglio e/o che verranno eventualmente acquistate in forza dell'autorizzazione sottoposta alla Vostra approvazione al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta ordinaria (l'“**Autorizzazione all'Acquisto**”), e, conseguentemente (ii) modificare l'art. 5 dello statuto sociale, con delega dei poteri necessari per l'esecuzione di entrambe le delibere.

Proposta di annullamento di azioni proprie

L'annullamento concerne, in tutto o in parte, le azioni proprie di ICF già in portafoglio (pari a n. 57.180 azioni) e/o che verranno eventualmente acquistate e detenute dalla Società in forza dell'Autorizzazione all'Acquisto e, quindi, fino a un massimo complessivo di n. 1.300.000 azioni.

L'annullamento verrà operato senza riduzione del capitale sociale nominale: tenuto conto che le azioni rappresentative del capitale sociale della Società sono prive di indicazione del valore nominale, esso avrà luogo mediante riduzione del numero delle azioni esistenti e con conseguente incremento della parità contabile delle altre azioni. Dal punto di vista contabile l'annullamento delle azioni proprie non produrrà effetti sul risultato economico e non determinerà variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione.

La proposta di annullamento è coerente con le finalità dell'Autorizzazione di Acquisto già rappresentate nella relativa relazione illustrativa.

L'annullamento – per la cui concreta esecuzione si propone di conferire opportuna delega al Consiglio di Amministrazione – potrà essere eseguito in un'unica soluzione o anche in via frazionata, da effettuarsi, se del caso, l'ultimo giorno di ciascun mese con riferimento alle azioni in portafoglio a tale data anche prima che sia stato acquistato il numero massimo di azioni proprie oggetto dell'Autorizzazione all'Acquisto, entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla presente delibera.

La Società comunicherà al mercato le operazioni di annullamento di azioni proprie in conformità alla normativa applicabile, anche regolamentare, di volta in volta vigente e provvederà ad aggiornare lo statuto sociale e a comunicare la nuova composizione del capitale sociale.

Sull'efficacia esimente della deliberazione assembleare rispetto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti)

Come illustrato nella Relazione relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, previsto dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 3, lettera b) del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, la citata previsione di cui all'art. 44-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti non trova applicazione nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nel citato articolo 106 del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera approvata tramite il meccanismo del c.d. *whitewash*. In particolare, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, tale delibera è richiesto che sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.

A tale riguardo, si segnala che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con comunicazione n. 0292347 del 16 febbraio 2022 (la “**Comunicazione**”) ha affermato che il meccanismo

di *whitewash*, e il conseguente effetto esimente dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, possa applicarsi anche agli effetti della delibera di annullamento delle azioni proprie che presenti determinate caratteristiche. In particolare, la Consob ha osservato che l'operazione di acquisto e annullamento di azioni proprie cui la Comunicazione si riferisce (l'“**Operazione Precedente**”) non comportava il sorgere di un obbligo di offerta pubblica di acquisto, in quanto (i) entrambe le proposte relative all'acquisto e all'annullamento delle azioni proprie erano state approvate con le maggioranze richieste dall'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti; e (ii) l'efficacia esimente prevista dal comma 2 dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti era applicabile all'intera Operazione Precedente in quanto essa era da considerarsi unitariamente comprensiva del riacquisto e del successivo e conseguente annullamento delle azioni proprie acquistate.

Pertanto, (a) viste le conclusioni della Comunicazione in merito all'applicabilità dell'efficacia esimente del *whitewash* rispetto all'insorgere dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto a seguito dell'annullamento delle azioni proprie; e (b) considerato che l'operazione di riacquisto e contestuale annullamento oggetto di delibera dell'Assemblea ricalca i termini e le condizioni dell'Operazione Precedente in quanto (i) le relazioni illustrative su entrambe le proposte di acquisto e annullamento delle azioni proprie contengono informazioni dettagliate circa l'efficacia esimente dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti e (ii) l'intera operazione oggetto della Relazione è da considerarsi unitariamente comprensiva del riacquisto e del successivo e conseguente annullamento delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione informa gli Azionisti che, in applicazione dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, nel caso in cui la delibera assembleare di annullamento delle azioni proprie acquistate in forza dell'Autorizzazione di Acquisto oggetto della presente Relazione fosse approvata con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'annullamento delle azioni proprie della Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non rileva ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista.

Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

Ad ogni annullamento conseguirà la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, recante il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2436 cod. civ. aggiornerà il comma 1 di tale articolo riducendo il numero delle azioni ivi indicato in proporzione alle azioni che saranno effettivamente di volta in volta annullate in esecuzione di quanto precedentemente illustrato.

Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica dello statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

Proposte di modifica dello statuto sociale

Le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, secondo quanto sopra indicato, si sostanziano nell'aggiunta di un nuovo secondo comma al vigente art. 5 dello statuto sociale e sono illustrate nel quadro sinottico di seguito riportato. Tale comma verrà successivamente abrogato, una volta ultimate le operazioni di annullamento, in forza di ulteriore delega che si propone all'Assemblea di conferire al Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente	Testo modificato
5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 6.741.216 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.	Invariato
5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83- <i>bis</i> e ss. del D.Lgs. 58/98 (il "TUF").	<u>5.2 L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'8 gennaio 2025 ha approvato l'annullamento fino a un massimo di n. 1.300.000 azioni proprie, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di (i) determinare l'effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento, (ii) eseguire tale annullamento entro l'8 giugno 2026, in un'unica soluzione o anche in via frazionata.</u>
5.3. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.	5.3 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83- <i>bis</i> e ss. del D.Lgs. 58/98 (il "TUF").
-	5.4. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera

“L'Assemblea degli azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

delibera

1. di annullare fino a un massimo di n. 1.300.000 azioni proprie conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di: (i) determinare l'effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento, nonché (ii) procedere, entro 18 (diciotto) mesi a fare data dalla presente delibera assembleare, al relativo annullamento, in un'unica soluzione o anche in via frazionata da effettuarsi, se del caso, l'ultimo giorno di ciascun mese con riferimento alle azioni in portafoglio a tale data, e a compiere ogni atto necessario o opportuno a tal fine;
2. di procedere a detto annullamento senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza alcun effetto sul patrimonio netto della Società, fermo restando l'ammontare del capitale sociale con conseguente automatico incremento della “parità contabile implicita” delle azioni emesse dalla Società;
3. di inserire nell'articolo 5 dello statuto sociale un nuovo secondo comma del seguente tenore “L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'8 gennaio 2025 ha approvato l'annullamento fino a un massimo di n. 1.300.000

azioni proprie, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di (i) determinare l'effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento, (ii) eseguire tale annullamento entro l'8 giugno 2026, in un'unica soluzione o anche in via frazionata.”;

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno potere per: (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle Autorità o necessarie e/ o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito dello statuto sociale nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., aggiornando nell'art. 5 il numero delle azioni ed eliminando la clausola sopra inserita una volta decorso il termine per l'annullamento delle azioni?”.*

Marcallo con casone (MI), 17 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guido Cami